Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 172

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 28 luglio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) *sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.*

### *ERRATA-CORRIGE*

Nella legge 18 giugno 1955, n. 517 « Modificazioni al Codice di procedura penale » pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 in data 30 giugno 1955, all'art. 19 (art. 399 del Codice di procedura penale) linea sesta, in luogo di « l'impugnazione » leggasi: « l'imputazione ».

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 581.
**Cambiamento della denominazione del comune di Sampèire in quella di Sampèyre (Cuneo)** . . . . Pag. 2684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 582.
**Cambiamento della denominazione del comune di Borghetto di Arroscia in quella di « Borghetto d'Arroscia » (Imperia)** . . . . . . . . . . Pag. 2685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 583.
**Emissione di un francobollo celebrativo delle Giornate mediche internazionali di Verona** . . . . . Pag. 2685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 584.
**Emissione di una serie di quattro francobolli celebrativi dei VII Giochi Olimpici d'inverno di Cortina d'Ampezzo.** Pag. 2685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 585.
**Emissione di una serie di due francobolli celebrativi della vittoriosa conquista della vetta del K 2 da parte della spedizione organizzata dal Club Alpino Italiano** . Pag. 2686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1955.
**Nomina del provveditore al porto di Venezia** Pag. 2686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955.
**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Albatros »** . . . . . . . Pag. 2686

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1955.
**Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale salariato idraulico non di ruolo addetto alla custodia dei canali patrimoniali** . . . . . . . Pag. 2686

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1955.
**Istituzione di un'Agenzia consolare in Port Alfred alle dipendenze del Consolato d'Italia in Montreal** . Pag. 2687

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1955.
**Disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo »** . . . . . . . Pag. 2687

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953 . . . . . . . Pag. 2690
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953. Pag. 2690
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953. Pag. 2690
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953 . . . . . . . . . Pag. 2690
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953 . . . . . . . . . Pag. 2690
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953 . . . . . . . Pag. 2690
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953. Pag. 2690

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953 Pag. 2690

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953. Pag. 2690

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953. Pag. 2690

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 2690

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 2690

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 2690

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 2691

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 2691

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pinzano al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 2691

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 2691

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 2691

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 2691

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 2691

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari Pag. 2691

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al commissario liquidatore della Società cooperativa « La Serenella », con sede in Padova, per nominare il Collegio dei sindaci Pag. 2691

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Amatrice », con sede in Roma, in borgata Magliana Pag. 2691

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 2691

Denominazioni e caratteristiche di alcuni formaggi. Pag. 2692

**Ministero dei lavori pubblici:** Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Terranova Bracciolini (Arezzo). Pag. 2693

**Ministero del commercio con l'estero:** Ruoli di anzianità del personale al 1° gennaio 1955 Pag. 2693

**Ministero del tesoro:**

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2693

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa Pag. 2694

**Ministero della difesa-Esercito:**

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare. Pag. 2694

Ripristino di ricompensa al valor militare Pag. 2694

**Ministero della marina mercantile:** Approvazione dei modelli regolamentari per i titoli professionali ed abilitazioni della Marina mercantile nazionale Pag. 2694

CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della difesa-Esercito:** Concorso per la diretta ammissione al 2° anno dell'Accademia militare di Modena di cinquanta sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico Pag. 2695

**Ministero della difesa-Marina:** Proroga per la presentazione delle domande provvisorie al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1955-56 Pag. 2697

**Ministero dei trasporti:**

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a trentuno posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4094 Pag. 2698

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a diciotto posti di motorista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 140 Pag. 2698

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a undici posti di elettricista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4095. Pag. 2698

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 172 DEL 28 LUGLIO 1955:

**Ministero della difesa-Esercito:** Ricompense al valor militare.

**(309-995-996-1664-1725-1726-1956)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 581.

**Cambiamento della denominazione del comune di Sampèire in quella di Sampèyre (Cuneo).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Sampèire (Cuneo) in data 25 aprile 1954, n. 32, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Sampèyre »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo in data 5 luglio 1954, n. 36.6, con la quale è stato espresso parere in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Sampèire, in provincia di Cuneo, è mutata in quella di « Sampèyre ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1955*
*Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 112.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 582.

**Cambiamento della denominazione del comune di Borghetto di Arroscia in quella di « *Borghetto d'Arroscia* » (Imperia).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Borghetto di Arroscia (Imperia) n. 26 in data 6 giugno 1954, con la quale viene chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Borghetto d'Arroscia »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Imperia n. 87 in data 13 dicembre 1954, con la quale è stato espresso parere in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Borghetto di Arroscia, in provincia di Imperia, è mutata in quella di « Borghetto d'Arroscia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 91, *foglio n.* 114. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 583.

**Emissione di un francobollo celebrativo delle Giornate mediche internazionali di Verona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo delle Giornate mediche internazionali di Verona;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo delle Giornate mediche internazionali di Verona.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 91, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 584.

**Emissione di una serie di quattro francobolli celebrativi dei VII Giochi Olimpici d'inverno di Cortina d'Ampezzo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi dei VII Giochi Olimpici d'inverno di Cortina d'Ampezzo;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di quattro francobolli celebrativi dei VII Giochi Olimpici d'inverno di Cortina d'Ampezzo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 91, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 585.

**Emissione di una serie di due francobolli celebrativi della vittoriosa conquista della vetta del K 2 da parte della spedizione organizzata dal Club Alpino Italiano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di due francobolli celebrativi della vittoriosa conquista della vetta del K 2 da parte della spedizione organizzata dal Club Alpino Italiano;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di due francobolli celebrativi della vittoriosa conquista della vetta del K 2 da parte della spedizione organizzata dal Club Alpino Italiano.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *luglio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 91, *foglio n.* 105. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1955.

**Nomina del provveditore al porto di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, riguardante l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1946, n. 727, relativo alla ricostruzione dell'amministrazione ordinaria del Provveditorato al porto di Venezia e la nomina a provveditore del porto del dott. ing. Giovanni Cicogna;

Considerato la necessità che, a seguito della morte dell'ing. Giovanni Cicogna in data 24 dicembre 1954, occorre far luogo alla nomina del nuovo presidente del Provveditorato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Alberto Toniolo è nominato provveditore al porto di Venezia, per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

All'ing. Alberto Toniolo è assegnata, a carico del bilancio del Provveditorato al porto, l'indennità annua di L. 3.600.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

TAMBRONI — GAVA — ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *luglio* 1955
*Registro n.* 27 *Marina mercantile, foglio n.* 290

(4002)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Albatros ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La corvetta « Albatros » è iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° giugno 1955.

Il Ministro per la difesa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1955
*Registro n.* 29 *Marina, foglio n.* 96

(3946)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1955.

**Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale salariato idraulico non di ruolo addetto alla custodia dei canali patrimoniali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;
Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1954, n. 767;
Considerato che, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti ai pubblici servizi va fissato di concerto con il Ministro per il tesoro;
Ritenuto che in tale categoria di personale salariato non di ruolo vanno annoverati i salariati idraulici non di ruolo addetti al servizio dei canali patrimoniali e considerato che ai medesimi in precedenti occasioni sono stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale;
Riconosciuta la opportunità che nei riguardi dei detti salariati demaniali vengano applicate le provvidenze stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, concernente l'attribuzione al personale statale di un assegno integrativo netto mensile;
Considerato che i salariati idraulici non di ruolo possono assimilarsi, ai soli fini del trattamento economico loro spettante, ai salariati temporanei di 5ª categoria apprendisti 2ª classe di paga di cui alla tabella 1 dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Decreta:

Ai salariati idraulici non di ruolo addetti al servizio dei canali patrimoniali, viene concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1954 fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno integrativo nella misura di L. 5000 nette mensili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1955

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955*
*Registro n. 12 Finanze, foglio n. 288.* — BENNATI

(4000)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1955.

**Istituzione di un'Agenzia consolare in Port Alfred alle dipendenze del Consolato d'Italia in Montreal.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Port Alfred alle dipendenze del Consolato d'Italia in Montreal.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1955

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1955*
*Registro n. 61, foglio n. 245*

(4026)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1955.

**Disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
il Ministro per il tesoro; il Ministro per l'agricoltura e le foreste e Alto Commissario per l'alimentazione (*ad interim*); il Ministro per la marina mercantile.

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del Popolo »;
Visti i decreti interministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto interministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;
Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1947-1948;
Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio prevista dall'art. 8 del decreto interministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;
Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947, è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;
Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali dei « Granai del Popolo » per l'annata 1949-50;
Visto il decreto interministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1950-51;
Visto il decreto interministeriale 3 luglio 1951, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1951-52;
Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1952, concernente la determinazione di una tariffa unica per

le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1952-53;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1953, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1953-54;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 1954, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1954-55;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Sentite la Federazione italiana dei consorzi agrari e le organizzazioni sindacali dei lavoratori facchini;

Decreta:

Art. 1.

*Sfera di applicazione.*

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale, svolte per conto dei « Granai del Popolo » sono regolate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

*Divisione in zone.*

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *Zona*:

Aosta Imperia La Spezia Bolzano Trento Sondrio Belluno Udine Padova Treviso Verona Vicenza Arezzo - Massa Carrara Pistoia Siena Macerata Terni Latina Rieti L'Aquila Teramo Catanzaro Reggio Calabria Cosenza Agrigento Messina Ragusa Siracusa Trapani Nuoro.

2ª *Zona*:

Alessandria - Asti - Novara Torino Vercelli Savona Bergamo Como Cremona Mantova Pavia Varese Venezia Gorizia Piacenza Ravenna Reggio Emilia Grosseto Lucca Pesaro Perugia Frosinone Campobasso Ascoli Piceno Chieti Pescara Avellino Benevento Caserta Salerno Brindisi Enna - Cagliari Sassari.

3ª *Zona*:

Caltanissetta Genova Trieste Brescia Rovigo Parma Livorno Forlì Firenze Pisa Ancona Catania.

4ª *Zona*:

Cuneo Milano Bologna Modena Ferrara Roma Viterbo - Napoli Matera Palermo.

5ª *Zona*:

Bari Foggia Taranto Potenza - Lecce.

Art. 3.

*Tariffe.*

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri.

| Voci di tariffa | 1ª zona L. | 2ª zona L. | 3ª zona L. | 4ª zona L. | 5ª zona L. |
|---|---|---|---|---|---|
| *a*) Entrata nei magazzini: | | | | | |
| 1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento | 17,80 | 20,55 | 21,65 | 22,05 | 23,45 |
| 2) scarico da veicoli e vuotatura o accatastamento | 14,45 | 16,75 | 17,60 | 17,90 | 19,05 |
| *b*) Uscita dai magazzini: | | | | | |
| 1) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo | 22,25 | 25,65 | 27,10 | 27,50 | 29,30 |
| 2) insaccatura, legatura e carico su veicolo | 18,90 | 21,85 | 23 — | 23,40 | 24,95 |
| 3) solo carico su veicolo | 13,35 | 15,40 | 16,20 | 16,45 | 17,60 |
| *c*) Operazioni negli scali ferroviari | | | | | |
| 1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico: | | | | | |
| senza pesatura . . | 13,75 | 15,90 | 16,80 | 17 — | 18,15 |
| con pesatura | 17,15 | 19,75 | 20,85 | 21,10 | 22,55 |
| 2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio: | | | | | |
| senza pesatura | 13,75 | 15,90 | 16,80 | 17 — | 18,15 |
| con pesatura | 17,15 | 19,75 | 20,85 | 21,10 | 22,55 |
| *d*) Operazioni alle fosse: | | | | | |
| 1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura | — | — | — | — | 18,90 |
| 2) come sopra, senza pesatura | — | — | — | — | 14,50 |
| 3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo | — | — | — | — | 51,15 |
| 4) come sopra, senza pesatura | — | — | — | — | 45,25 |
| 5) sola elevazione a ciglio fossa | — | — | — | — | 34,50 |
| *e*) Operazioni varie: | | | | | |
| 1) travasatura da sacco a sacco | 11,10 | 12,85 | 13,55 | 13,70 | 14,70 |
| 2) paleggiatura | 5,75 | 6,70 | 7,05 | 7,10 | 7,60 |
| 3) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento e vuotatura | 6,70 | 7,70 | 8,10 | 8,20 | 8,75 |
| 4) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati | 4,45 | 5,10 | 5,40 | 5,50 | 5,85 |
| *f*) Maggiorazioni varie: | | | | | |
| 1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da m. 2,20 a m. 3 | 4,45 | 5,10 | 5,40 | 5,50 | 5,85 |
| 2) come sopra, per altezza superiore a m. 3 | 6,70 | 7,70 | 8,10 | 8,20 | 8,75 |
| 3) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30 | 2 — | 2,25 | 2,45 | 2,50 | 2,65 |
| 4) come sopra, oltre m. 30 | 4 — | 4,50 | 4,90 | 5 | 5,30 |
| 5) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 1,05 |
| *g*) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino | 3,30 | 3,80 | 4,05 | 4,20 | 4,40 |
| *h*) Distivaggio e resa a ciglio veicolo (per consegna franco molino). | (si applicano le tariffe di cui alla lettera *e*), n. 4). | | | | |

Le tariffe previste dai numeri 1) e 2) della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicoli per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

*Lavoro serale, notturno e festivo.*

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

*Maggiorazione per sacchi piccoli.*

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Le tariffe di cui al predetto art. 3 saranno, invece, aumentate del 15 % ove il peso della merce non superi i kg. 75.

Art. 6.

*Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici.*

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

*Contribuzioni varie.*

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 58 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

*Indennità varie.*

*a*) Di attesa:

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 50 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

*b*) Di trasferta:

Qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio ed al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

*Quota a carico del conferente.*

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *c*), punto 4) se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul contro valore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ed i consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 22 giugno 1955

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e Alto Commissario per l'alimentazione*
MEDICI

*Il Ministro per la marina mercantile*
TAMBRONI

(3347)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.**

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 322, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni (Chieti) di un mutuo di L. 1.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3912)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 320, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casoli (Chieti) di un mutuo di L. 3.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3914)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 167, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borrello (Chieti) di un mutuo di L. 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3915)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 323, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Drenchia (Udine) di un mutuo di L. 3.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3922)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 168, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lagosanto (Ferrara) di un mutuo di L. 3.323.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3911)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.**

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 321, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Frentano (Chieti) di un mutuo di L. 500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3913)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 2 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesa (Caserta) di un mutuo di L. 1.339.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3958)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 15, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tossignano (Bologna) di un mutuo di L. 2.194.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3959)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 12 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 16, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savigno (Bologna) di un mutuo di L. 2.820.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3960)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 377, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Iacurso (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3956)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 388, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zambrone (Catanzaro) di un mutuo di L. 535.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3916)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 318, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 8.520.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3910)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 315, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Sant'Elia (Viterbo) di un mutuo di L. 1.070.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3920)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 314, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gerocarne (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3917)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1955, registro n. 15 Interno, foglio n. 38, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Parghelia (Catanzaro) di un mutuo di L. 854.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3919)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pinzano al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 393, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pinzano al Tagliamento (Udine) di un mutuo di L. 545.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3921)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallinfreda (Roma) di un mutuo di L. 2.080.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3940)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 376, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dinami (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.110.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3957)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro) di un mutuo di L. 7.620.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3954)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nicotera (Catanzaro) di un mutuo di L. 9.345.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3955)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari è vacante la cattedra di « diritto internazionale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4028)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al commissario liquidatore della Società cooperativa « La Serenella », con sede in Padova, per nominare il Collegio dei sindaci.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1955, all'on. Gigliola Valandro, commissario liquidatore della Società cooperativa « La Serenella », con sede in Padova, sono stati conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio dei sindaci. La relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(3968)

**Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Amatrice », con sede in Roma, in borgata Magliana.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1955, i poteri conferiti all'ing. Mario Vittoria, commissario della Società cooperativa agricola « Amatrice », con sede in Roma, borgata Magliana, sono stati prorogati al 30 novembre 1955.

(3969)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria**

AVVISI

*Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.*

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1955 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 94), è stata determinata in lire 5.740.211 (lire cinquemilionisettecentoquarantamiladuecentoundici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera) della superficie di ettari 157.78.00, espropriati nei confronti della ditta BOLLETTIERI Innocenzo di Gregorio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1955 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 92), è stata determinata in lire 7.203.497 (lire settemilioniduecentotremilaquattrocentonovantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Brindisi (provincia di Brindisi) della superficie di ettari 157.46.85, espropriati nei confronti della ditta FUSCO Giuseppe fu Vito Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1481, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1955 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 91), è stata determinata in lire 10.852.035 (lire diecimilioniottocentocinquantaduemilatrentacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 378.17.09, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ELETTRICA PER BONIFICHE ED IRRIGAZIONI, con sede in Napoli, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3767, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1955 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 90), è stata determinata in lire 5.241.422 (lire cinquemilioniduecentoquarantunomilaquattrocentoventidue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 64.62.79, espropriati nei confronti della ditta ZEZZA Michele fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3788, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

**(4009)**

*Opera per la valorizzazione della Sila*

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1955 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 95), è stata determinata in lire 16.025.370 (lire sedicimilioniventicinquemilatrecentosettanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cutro (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 182.87.00, espropriati nei confronti della ditta ZINZI Giovanna fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 18 settembre 1951, n. 1032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

**(4010)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI

## Denominazioni e caratteristiche di alcuni formaggi

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma della legge 10 aprile 1954, n. 125, ha emesso, ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'art. 3 della legge suddetta, il parere per il riconoscimento delle denominazioni tipiche: « montasio », « pecorino siciliano », « pressato », « ragusano », « taleggio » per i formaggi aventi le caratteristiche precisate, per ognuno di essi, ed ottenuti con gli « standards » di produzione, di cui al seguente elenco:

### MONTASIO

Formaggio grasso a pasta dura, cotta, prodotto esclusivamente con latte di vacca.

E' salato a secco oppure in salamoia leggera con completamento a secco.

Viene usato da tavola quando la stagionatura ha raggiunto i due mesi e non ha superato i cinque, o da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno i dodici mesi.

Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica, a scalzo basso diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse;

peso medio di una forma: da 5 a 9 kg. con variazioni, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

dimensioni: altezza cm. 6-10; diametro cm. 30-40; con variazioni, in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta: liscia, regolare, elastica;

pasta: per il formaggio da tavola, compatta, con leggera occhiatura, di colore naturale leggermente paglierino; per il formaggio da grattugia, friabile, di color paglierino, con pochi e piccolissimi occhi;

aroma caratteristico e sapore piccante e gradevole;

grasso sulla sostanza secca: minimo 40 %.

### PECORINO SICILIANO

Formaggio a pasta dura, crudo, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, fresco e coagulato con caglio di agnello.

Si fabbrica nel periodo compreso tra l'ottobre ed il giugno.

La salatura viene effettuata a secco.

Viene stagionato per almeno quattro mesi ed usato da tavola o da grattugia.

Il formaggio stagionato presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica, a facce piane o leggermente concave;

dimensioni e peso: forma da 4 a 12 kg. altezza da 10 a 18 cm., con variazioni, in più od in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta bianco giallognola, recante impressi i segni del canestro nel quale è stata formata (canestrata), cappata con olio o morchia d'olio;

pasta compatta, bianca o paglierina, con limitata occhiatura;

sapore piccante caratteristico;

grasso sulla sostanza secca: minimo 40 %.

Zona di produzione: territorio della Regione siciliana.

### PRESSATO

Formaggio semigrasso a pasta dura semicotta, prodotto esclusivamente con latte di vacca di due mungiture o di una sola mungitura, parzialmente scremato per affioramento, ad acidità naturale.

La salatura avviene parzialmente in pasta appena tolta dalla caldaia ed è ultimata dopo la pressatura.

La maturazione si effettua in 40-60 giorni dalla fabbricazione.

E' usato soltanto da tavola.

Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso, con facce piane o quasi piane;

peso medio della forma: 9-14 kg. con variazioni, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
dimensioni: altezza cm. 9-13; diametro cm. 32-40; con variazioni, in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
crosta sottile, elastica;
pasta di color bianco leggermente paglierino, unita al taglio, con occhiatura irregolare, sapore tendente al dolce, gradevole;
grasso sulla sostanza secca: minimo 30 %.

RAGUSANO

Formaggio a pasta filata dura, prodotto con latte intero di vacca, ad acidità naturale di fermentazione.

La pasta, modellata con appropriati accorgimenti, viene sottoposta alla salatura in salamoia.

La stagionatura viene effettuata legando le forme a coppie con sottili funi e ponendole a cavallo di appositi sostegni.

Può essere affumicato.

E' usato da tavola se la stagionatura non supera i sei mesi o da grattugia quando ha raggiunto una stagionatura di oltre sei mesi.

Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:
forma parallelepipeda a sezione quadrata e ad angoli smussati, con leggere insenature dovute al passaggio delle funi di sostegno;
peso normalmente compreso fra i 6 ed i 12 kg., con variazioni, in più, od in meno, in rapporto alle condizioni tecniche della produzione;
crosta sottile, liscia, di colore giallo dorato o paglierino, per i formaggi da tavola; marrone scuro e cappata con morchia d'olio, per i formaggi da grattugia;
pasta di colore bianco o giallo paglierino, compatta, unita nel primo periodo di maturazione. E' tollerata una scarsa occhiatura;
sapore dolce e delicato nel tipo da tavola, piccante e saporito nel tipo da grattugia;
grasso sulla sostanza secca: minimo 44 %.

TALEGGIO

Formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca, intero.

La salatura è effettuata a secco.

La maturazione avviene in 40 giorni circa.

Il formaggio maturo è usato da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:
forma parallelepipeda quadrangolare;
scalzo diritto con facce piane;
peso medio di ogni forma da kg. 1,7 a kg. 2,2 con variazioni, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
dimensioni: altezza cm. 4-6; lato cm. 18-20; con variazioni in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
crosta: sottile e morbida, rosata;
pasta unita; colore da bianco a paglierino;
sapore: caratteristico, leggermente aromatico;
grasso sulla sostanza secca: minimo 48 %.

### Avviso di rettifica

Nello « standard » del formaggio « caciocavallo », pubblicato a pagina 594, 2a colonna, della *Gazzetta Ufficiale* n. 42, del 21 febbraio u. s., il termine « appositi » — contenuto nel terzo rigo — è sostituito con l'altro « appropriati ».

**(3950)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Terranova Bracciolini (Arezzo)

Con decreto Ministeriale 21 luglio 1955, n. 2710, sono state approvate le varianti al piano di ricostruzione di Terranova Bracciolini (Arezzo), vistate in una planimetria in scala 1:2000.

Per l'attuazione di detti varianti resta fermo il termine 31 dicembre 1956, stabilito con decreto Ministeriale 6 luglio 1955, n. 2048.

**(4015)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Ruoli di anzianità del personale al 1° gennaio 1955

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero del commercio con l'estero secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**(3951)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 27 luglio 1955

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro canadese | Franco svizzero |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,80 | 634,90 | 145,75 |
| » Firenze | 624,80 | 633,50 | 145,70 |
| » Genova | 624,90 | 634 — | 145,75 |
| » Milano | 624,90 | 634,15 | 145,77 |
| » Napoli | 624,80 | 633,75 | 145,85 |
| » Palermo | 624,85 | 634,90 | 145,76 |
| » Roma | 624,86 | 634,20 | 145,77 |
| » Torino | 624,88 | 634,70 | 145,80 |
| » Trieste | 624,85 | — | 145,70 |
| » Venezia | 624,88 | 634,25 | 145,80 |

### Media dei titoli del 27 luglio 1955

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 60,30 |
| Id. 3,50 % 1902 | 59,30 |
| Id. 5 % 1935 | 92,05 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 79,775 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,15 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 90,05 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 80,70 |
| Id. 5 % 1936 | 93,70 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 84,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,35 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,95 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,25 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,25 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,175 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 96,075 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 27 luglio 1955

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):*

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,88 |
| 1 dollaro canadese | » | 634,17 |
| 1 franco svizzero | » | 145,77 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,66

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,498 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,473 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,78546 | » franco francese |
| Germania | » | 148,788 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,487 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,45 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,797 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,908 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| P. R. 3,50% (1934) | 351266 | Mitolo Giuseppe di Giovanni, dom. a New York (U.S.A.) . | 525 — |
| Id. | 173162 | Congregazione di carità di Vaglio Serra (Alessandria) | 21 — |
| Cons. 3,50% (1906) | 261030 | Come sopra . . . . . . . . . . . . . | 3,50 |
| Id. | 570101 | Come sopra . . . . . . . . | 3,50 |
| Id. | 850371 | Ronga Erminia di Giovanni, nubile, dom. a Palermo, con vincolo ipotecario per cauzione notarile | 700 — |
| Rendita 5% (1935) | 178805 | Cirillo Ida di Giuseppe, moglie di Russo Massimo fu Salvatore, dom. a Foggia, dotale . . . . . . . . . . . . . . | 2.670 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 maggio 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

(2505)

# MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

## Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra a decorrere dalla data per ciascuno indicata.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Caporizzi Ennio di Alfredo e di Vignale Cesarina, classe 1915, da Terlizzi, distretto di Bari, ex maggiore, decreto Presidenziale 21 maggio 1949, a decorrere dal 9 gennaio 1953;

Covelli Luigi di Santo e di Dodaro Annunziata, classe 1895, da Zumpano, distretto di Cosenza, ex soldato, decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, a decorrere dal 28 gennaio 1948.

MEDAGLIA DI BRONZO

Caporizzi Ennio di Alfredo e di Vignale Cesarina, classe 1915, da Terlizzi, distretto di Bari, ex maggiore, decreto Presidenziale 21 maggio 1949, a decorrere dal 9 gennaio 1953;

Salvaggio-Manta Giuseppe di Stefano e di Pelliteri Vita, classe 1893, da Campofiorito, distretto di Palermo, ex soldato, decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, a decorrere dal 10 febbraio 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

Caporizzi Ennio di Alfredo e di Vignale Cesarina, classe 1915, da Terlizzi, distretto di Bari, ex maggiore, regio decreto 27 giugno 1941, a decorrere dal 9 gennaio 1953.

(4012)

## Ripristino di ricompensa al valor militare

*Decreto Presidenziale 6 giugno 1955*
*registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1955*
*registro n. 30 Esercito, foglio n. 236.*

Castro Giuseppe di Carmelo e di Castro Maria, da Santa Maria di Licodia, classe 1900, distretto di Catania, ex camicia nera. — Gli è ripristinata, a decorrere dalla data del presente decreto, la medaglia di bronzo al valor militare concessagli con regio decreto 22 gennaio 1934, e revocatagli per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535.

(4013)

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

## Approvazione dei modelli regolamentari per i titoli professionali ed abilitazioni della Marina mercantile nazionale

Con decreto del Ministro per la marina mercantile in data 4 luglio 1955, sono stati approvati, secondo quanto disposto dall'art. 296 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, i modelli regolamentari dei titoli professionali e delle abilitazioni di cui all'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed agli articoli 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 280, 306, 402 e 404 del regolamento suddetto.

(4027)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Concorso per la diretta ammissione al 2° anno dell'Accademia militare di Modena di cinquanta sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 269 che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1307, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1955 che approva la graduatoria del concorso per l'ammissione all'Accademia militare per l'anno accademico 1954-55;

Decreta:

Art. 1.

Per ricoprire i posti rimasti vacanti nel concorso per l'ammissione all'Accademia militare, bandito col decreto Ministeriale 5 aprile 1954, è indetto un concorso, per esami, per l'ammissione diretta al 2° anno della predetta Accademia per il seguente numero di posti:

*a*) 40 per il corso delle varie armi;
*b*) 10 per il corso del servizio automobilistico;

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i sottotenenti di complemento in servizio o in congedo: delle varie armi, se aspiranti al corso di cui all'art. 1 lettera *a*) o del servizio automobilistico, se aspiranti al corso di cui all'art. 1 lettera *b*) i quali:

*a*) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a metri 1,65;

*b*) siano celibi o vedovi senza prole;

*c*) non abbiano superato il 25° anno di età al 1° ottobre 1955;

*d*) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, agrari, nautici e per geometri;

*e*) abbiano riportato, in sede di note caratteristiche, quale ultima qualifica quella minima di « buono con punti 3 » se trattisi di ufficiali in congedo o di ufficiali che, ultimato il servizio di prima nomina, siano stati trattenuti in servizio; siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai competenti superiori gerarchici, per qualità morali e militari nonchè per preparazione tecnico-professionale, se trattisi di ufficiali in servizio di prima nomina o comunque in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 100, debbono essere indirizzate al Comando dell'Accademia militare di Modena.

Esse devono essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 4.

Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:

*a*) cognome, nome, paternità e data di nascita del concorrente;
*b*) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;
*c*) grado, arma e distretto o corpo di appartenenza;
*d*) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;
*e*) indirizzo esatto del concorrente.

Art. 5.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio originale o copia autentica notarile, debitamente legalizzata;

*b*) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

*c*) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 100), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), debitamente legalizzato;

*e*) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

*f*) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

*g*) domanda in carta bollata da L. 200, diretta la Ministero della difesa-Esercito, contenente esplicita rinuncia al grado rivestito per assumere la qualifica di allievo. La rinuncia avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Per coloro che non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente, la rinuncia al grado, giusta la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, sarà considerata come non avvenuta;

*h*) certificato per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il concorrente è iscritto e legalizzato dal prefetto;

*i*) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

*l*) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino, 4×6) del concorrente, con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Art. 6.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine stabilito all'art. 3 del presente decreto o insufficientemente documentate.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda purchè producano entro trenta giorni successivi, i documenti prescritti.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi concorrente.

Art. 8.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *visita preliminare collegiale*, presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza (ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà loro comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

Per i concorrenti residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze. Le spese relative sono a carico dei concorrenti;

b) *visita medica di appello*: vi saranno sottoposti i concorrenti che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il concorrente sarà inviato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti in Sardegna e per quelli comunque non residenti in Italia dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla Commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera c);

c) *visita di accertamento definitivo*, presso la sede della Accademia militare di Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i concorrenti già dichiarati abili nella visita preliminare o di appello.

Il risultato è definitivo.

In conseguenza i concorrenti dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione saranno diramati dal Comando dell'Accademia militare.

Art. 9.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede della Accademia militare di Modena, a decorrere dal 1° settembre 1955 e consisteranno nelle seguenti prove orali: topografia, analisi matematica, geometria analitica, fisica, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Saranno ammessi agli esami solo i concorrenti che siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera c) del precedente art. 8.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, in ciascuna prova di esame avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice la quale sarà suddivisa in quattro sottocommissioni.

Art. 11.

I posti disponibili verranno conferiti nell'ordine risultante da due distinte graduatorie di merito, una per i concorrenti al corso delle varie armi ed una per i concorrenti al corso del servizio automobilistico, nelle quali i concorrenti dichiarati idonei agli esami di concorso di cui all'art. 9 nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno iscritti in base alla media dei voti riportati negli esami stessi.

A parità di media saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 12.

Il Comando dell'Accademia militare provvederà alla formazione delle graduatorie di merito e le rimetterà, in doppio esemplare, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), per l'approvazione.

Dette graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun concorrente.

Art. 13.

Ricevuta dal Ministero l'approvazione delle graduatorie, il Comando dell'Accademia militare provvederà per le opportune partecipazioni ai concorrenti nonchè a regolare la presentazione all'Istituto di quelli tra essi da ammettere ai corsi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante la loro permanenza in Accademia, il trattamento previsto dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, così come specificato dal decreto Ministeriale 20 maggio 1955.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1955

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *luglio* 1955
*Registro n.* 31 *Esercito, foglio n.* 198. — MASSIMO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

*Topografia*

1ª Tesi. — Rappresentazione del terreno su di un piano. Carte. Planimetria ed altimetria. Scale di proporzione numeriche e grafiche. Segni convenzionali.

2ª Tesi. — Rappresentazione grafica dell'altimetria. Piani quotati, curve di livello, tratteggio, ombreggiatura, tinte ipsometriche, profili.

3ª Tesi. — Carte topografiche in uso nell'Esercito. Orientamento e lettura della carta. Itinerari rettificati. Plastici.

4ª Tesi. — Limiti del campo topografico. Geoide ed ellissoide. Coordinate geografiche. Superfici di livello. Azimut e convergenza del meridiano. Cenni sulla triangolazione geodetica.

5ª Tesi. — Rappresentazione conforme di Gauss e reticolato chilometrico.

6ª Tesi. — Determinazione di punti e di direzioni. Strumenti di mira. Livella a bolla d'aria. Strumenti per frazionare le graduazioni.

7ª Tesi. — Misura diretta e indiretta delle distanze. Cenni sui longimetri. Cannocchiale distanziometrico e stadia. Cenni sui telemetri.

8ª Tesi. — Rete topografica. Cenni sugli strumenti e metodi per la misura degli angoli (squadri, cerchi graduati, bussole goniometriche). Teodolite, tacheometro (limitatamente alla loro descrizione generica).

9ª Tesi. — Goniografi: tavoletta pretoriana, mod. 29. Cavicchi (cenni).

10ª Tesi. — *Brevi cenni sui rilievi: speditivo, fotogrammetrico e stereofotogrammetrico.*

L'esame orale, della durata di 30', verterà su:

tre tesi estratte a sorte (una dalla 1ª alla 4ª una dalla 5ª alla 7ª una dall'8ª alla 10ª);

problemi pratici di lettura e studio delle carte topografiche.

*Analisi algebrica*

1ª Tesi. — Cenno sulla teoria dei numeri reali. Teoria dei numeri complessi. Elementi di calcolo combinatorio e cenni di calcolo delle probabilità.

2ª Tesi. — Teoria dei determinanti. Sistemi di equazioni lineari. Sistemi di Cramer. Teorema di Rouchè-Capelli. Sistemi generali.

3ª Tesi. — Istituzioni sulla teoria degli insiemi e delle successioni. Limiti nelle successioni e teoremi fondamentali relativi. Il numero « e ».

4ª Tesi. — Funzioni e loro classificazione. Diagrammi. Limiti nelle funzioni. Continuità. Istituzioni sulla teoria delle funzioni di più variabili.

5ª Tesi. — Derivate. Teoremi fondamentali e regole di derivazione. Derivazioni successive. Applicazioni geometriche e meccaniche. Infinitesimi ed infiniti. Differenziali. Differenziazione successiva.

6ª Tesi. — Massimi e minimi. Funzioni crescenti e decrescenti. Teoremi di Rolle, del valore medio, di Cauchy. Forme indeterminate. Teorema di De l'Hospital.

7ª Tesi. — Integrale indefinito come funzione primitiva. Integrale definito. Regole di integrazione. Prime applicazioni. Istituzioni di calcolo differenziale per le funzioni di più variabili.

8ª Tesi. — Polinomi ed equazioni algebriche. Il teorema fondamentale dell'algebra. Il teorema di Ruffini. Le equazioni di terzo e di quarto grado. Cenni sulla risoluzione approssimata delle equazioni.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà, su tre tesi estratte a sorte: una dalla 1ª alla 4ª tesi; una dalla 5ª alla 6ª; una dalla 7ª all'8ª tesi.

*Geometria analitica*

1ª Tesi. — Nozioni preliminari, coordinate ascisse sulla retta e coordinate cartesiane nel piano. Equazione della retta nelle varie forme. Sistema di due rette. Fascio di rette.

2ª Tesi. — Equazione normale di una retta orientata. Coseni direttori. Condizioni di perpendicolarità di due rette. Angoli e distanze.

3ª Tesi. — Trasformazione delle coordinate cartesiane. Coordinate polari, distanza di due punti ed equazione della retta in coordinate polari. Elementi impropri del piano, coordinate omogenee. Punti e rette immaginarie, rette isotrope, punti ciclici.

4ª Tesi. — Circonferenza, ellisse, iperbole, parabole definite come luogo di punti. Loro equazioni cartesiane ridotte, polari, parametriche.

5ª Tesi. — Sistema di una conica con una retta. Costruzioni grafiche (ellisse, iperbole e parabola definite mediante le direttrici).

6ª Tesi. — Teoria generale delle coniche.

7ª Tesi. — Curve piane, curve algebriche e trascendenti. Tangente e normale ad una curva piana di un suo punto. Esempi di curve notevoli. Grafici di curve algebriche e trascendenti. Grafici in coordinate polari. Determinazione analitica di luoghi geometrici con o senza l'intervento di parametri. Esempi di luoghi notevoli.

8ª Tesi. — Coordinate cartesiane nello spazio. Equazione del piano nelle sue varie forme. Sistema di due piani. Fascio di piani. Equazione della retta nelle sue varie forme. Condizioni di parallelismo e di complanarità di due rette. Sistema retta-piano. Giacitura determinata da due direzioni.

9ª Tesi. — Coseni direttori di una retta. Condizioni di perpendicolarità di due rette. Equazione normale di un piano. Distanze ed angoli.

10ª Tesi. — Trasformazione delle coordinate cartesiane ortogonali. Elementi impropri e coordinate cartesiane omogenee. Elementi immaginari nello spazio. Coordinate polari e coordinate cilindriche.

11ª Tesi. — Superfici e linee nello spazio, equazioni cartesiane e parametriche, casi particolari, coni, cilindri, superfici rotonde, quadriche.

L'esame orale, della durata massima di 30' verterà su tre tesi estratte a sorte (due fra le prime 7 ed una fra le rimanenti).

*Fisica*

PARTE PRIMA. — *Meccanica generale*

1ª Tesi. — Cinematica del punto materiale: movimento e quiete, equazione del movimento, movimento uniforme, movimento vario, i movimenti uniformemente vari, movimenti simultanei, diagrammi dei movimenti, composizione e scomposizione dei movimenti vibratori.

2ª Tesi. — Cinematica dei sistemi rigidi: il teorema di Chasles, movimenti di traslazione e di rotazione, composizione delle traslazioni e delle rotazioni, movimento di rotazione cilindrico, movimento elicoidale, movimento oscillatorio semplice.

3ª Tesi. — Dinamica leggi fondamentali, principi delle forze, composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto a distanza finita o infinita, centro delle forze parallele.

4ª Tesi — Momento di una forza rispetto ad un punto, ad un asse, ad un piano. I teoremi dei momenti. Coppie di forze e teoremi relativi. Riduzione di un sistema di forze ad una forza e ad una coppia.

5ª Tesi. — Centro di gravità. Equilibrio dei corpi appoggiati sopra un piano orizzontale e dei corpi girevoli intorno ad un asse. Le resistenze passive e le macchine in equilibrio. Macchine composte.

6ª Tesi. — Lavoro ed energia: lavoro di una forza costante, di una forza variabile. Lavoro della risultante. Lavoro di una coppia. Lavoro e forza viva. Potenza. Lavoro dell'attrito. Lavoro delle macchine. Forza viva nel movimento di rotazione. Momenti di inerzia. Teorema fondamentale. Urto dei corpi anelastici. Urto dei corpi elastici. Urto obliquo.

7ª Tesi. — La gravitazione universale: la gravità e le sue leggi, moto dei gravi, il pendolo semplice e le sue leggi, pendolo composto. Pendolo di Kater. Forza centripeta e reazione centrifuga, variazione di « g » alle diverse latitudini. Cenni sul moto giroscopico. Elasticità dei solidi. Meccanica dei fluidi.

8ª Tesi. — Strumenti e metodi di misure: sistemi di misurazione; misura delle lunghezze e strumenti relativi; misura delle masse; bilancieri di precisione; bilancia di Westphal; misura del tempo; misura dei volumi.

PARTE SECONDA. — *Acustica*

9ª Tesi. — Propagazione delle vibrazioni. Equazione del raggio. Vibrazioni e onde longitudinali. Principio di Huyghens. Interferenze dei raggi. Onde stazionarie. Riflessione e rifrazione delle onde. Il principio Döppler. Caratteri distintivi del suono. Risonanza. Leggi di vibrazioni delle sorgenti sonore.

PARTE TERZA. — *Ottica geometrica*

10ª Tesi. — I caratteri della luce. La riflessione e le sue leggi. La riflessione negli specchi piani. La riflessione negli specchi sferici. La rifrazione semplice e le sue leggi. Riflessione totale.

La relazione $n = \frac{n_2}{n_1}$

La riflessione nei mezzi terminati da superfici piane non parallele. Misura degli indici di rifrazione.

11ª Tesi. — La rifrazione attraverso una superficie sferica. Costruzioni geometriche. Ingrandimento. Aberrazioni. La rifrazione nei mezzi terminati da superfici sferiche centrate. Centro ottico. I sistemi centrati. Studi sperimentali delle lenti. Focometria.

12ª Tesi. — Ottica fisica. La rifrazione nelle lastre e nei prismi. La rifrazione attraverso diottrie. La dispersione dell'energia raggiante e gli strumenti di ottica. Leggi fotometriche e misura delle quantità di luce.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte (due fra le prime 8 ed una fra le rimanenti).

*Il Ministro*: TAVIANI

(3984)

---

# MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Proroga per la presentazione delle domande provvisorie al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1955-56.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Ritenuta la necessità, per ragioni tecnico-organizzative, di prorogare il termine per la presentazione delle domande provvisorie di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui al decreto interministeriale 15 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1955, registro n. 20 Difesa-Marina, foglio n. 29, che approva la notificazione del concorso per l'anno accademico 1955-56;

Decreta:

La presentazione delle domande provvisorie di cui all'art. 3 della notificazione di concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, per l'anno accademico 1955-56, è prorogata al 10 agosto 1955.

Roma, addì 22 luglio 1955

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1955*
*Registro n.* 31 *Difesa-Marina, foglio n.* 11

(4029)

# MINISTERO DEI TRASPORTI

**Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a trentuno posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4094.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4094, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1955, registro n. 59 bilancio Trasporti, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a trentuno posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41.1.245 del 2 luglio 1955;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a trentuno posti di marinaio in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto 6) del relativo avviso-programma, la Commissione esaminatrice è composta come segue:

*Presidente:*

Trozzi ing. Saverio, ispettore capo.

*Membri:*

Minardo ing. Francesco, ispettore di 1ª classe;
Orlando dott. Vito Giovanni, comandante di 2ª classe.

*Segretario:*

Bonsignore Rosario, applicato capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1955

*Il Ministro:* MATTARELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1955*
*Registro n. 1 bilancio Trasporti, foglio n. 45.* — D'ONOFRIO

(3986)

---

**Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a diciotto posti di motorista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 140.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 140, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1954 registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 125, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a diciotto posti di motorista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41.1.245 del 2 luglio 1955;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a diciotto posti di motorista in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto 6) del relativo avviso-programma, la Commissione esaminatrice è composta come segue:

*Presidente:*

Trozzi ing. Saverio, ispettore capo.

*Membri:*

Previti Rosario, ispettore principale;
Longobardi Enrico, ispettore principale.

*Segretario:*

Bonsignore Rosario, applicato capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1955

*Il Ministro:* MATTARELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1955*
*Registro n. 1 bilancio Trasporti, foglio n. 43.* — D'ONOFRIO

(3987)

---

**Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a undici posti di elettricista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4095.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4095, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1955 registro n. 59 bilancio Trasporti, foglio n. 54, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a undici posti di elettricista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41.1.245 del 2 luglio 1955;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a undici posti di elettricista in prova, citato nella premesse, in relazione al punto 6) del relativo avviso-programma, la Commissione esaminatrice è composta come segue:

*Presidente:*

La Torre ing. Sergio, ispettore principale.

*Membri:*

Longobardi Enrico, ispettore principale;
D'Angelo Umberto, capo macchinista di 1ª classe.

*Segretario:*

Bonsignore Rosario, applicato capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1955

*Il Ministro:* MATTARELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1955*
*Registro n. 1 bilancio Trasporti, foglio n. 44.* — D'ONOFRIO

(3988)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.